



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

Oggetto: Regolamento per la cancellazione degli iscritti sospesi a tempo indeterminato per morosità (Circ. 818/Ge/ff) – richiesta di chiarimenti.

Rispondiamo in merito alla corretta interpretazione del regolamento relativo alle procedure di cancellazione degli iscritti sospesi a tempo indeterminato per morosità.

Dal momento più di un quesito riguarda modalità con cui l'Ordine Territoriale documenta l'avvenuta notifica di invito a presentarsi in sede, destinato all'iscritto moroso (art. 3 secondo capoverso), in via preliminare è bene chiarire che la regola generale per gli atti recettizi – cioè tutti gli atti che, per avere effetto, devono essere portati a conoscenza del destinatario – è quella della presunzione di conoscenza, desumibile dall'art. 1335 del codice civile.

La norma citata dispone che la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Ciò significa che, una volta spedita la comunicazione - con lettera raccomandata per avere prova della spedizione - questa si presume a giunta a conoscenza del destinatario quando è entrata nella sua "sfera di conoscibilità", cioè quando egli è posto nella condizione di venirne a conoscenza, pur se, di fatto, la lettera non è materialmente in suo possesso.

La Corte di Cassazione ha chiarito meglio la regola richiamata, affermando che la lettera raccomandata - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto (Cass. 17204/2016).

Quanto alla notifica degli atti giudiziari gli stessi giudici di legittimità affermano che la presunzione di conoscenza di un atto, del quale sia contestato il suo arrivo a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio (Cass n. 12822/2016).

L'eventuale mancato ricevimento della comunicazione per causa non imputabile al destinatario – ad esempio per errore dell'agente postale o per trasferimento in altra residenza risultante dall'anagrafe all'epoca della spedizione – deve essere provato dal destinatario, sul quale incombe l'onere della prova contraria.

In sintesi, quando la lettera o altra comunicazione spedita a mezzo posta giunge all'indirizzo del destinatario, ma questi non la ritira, si presume che sia venuta a conoscenza del medesimo, con ogni conseguenza di legge anche relativamente al decorso della prescrizione; il ritorno al mittente "per compiuta giacenza", pertanto, non inficia la validità e l'efficacia della spedizione, salvo prova contraria da parte del destinatario.

Diverso il caso del mancato recapito del plico per irreperibilità del destinatario, dichiarato "sconosciuto" dall'agente postale all'indirizzo indicato: in questa ipotesi la spedizione si ha come non avvenuta, attesa l'impossibilità per il destinatario di venirne a conoscenza. Occorrerà, pertanto, com-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

piere le indagini anagrafiche necessarie ad individuare la residenza o il domicilio del soggetto che si vuole raggiungere, ferme restando le norme specifiche in materia di notificazione degli atti giudiziari previste dal codice di procedura civile, la cui trattazione si rinvia ad altra sede.

Quindi, si può esemplificare come segue:

1) È sufficiente avere agli atti la cartolina di ritorno della raccomandata AR o la ricevuta di consegna della PEC?

Sia la cartolina di ricevimento della raccomandata a/r sia la ricevuta di consegna della PEC assolvono alla medesima finalità di assicurare legale conoscenza all'informativa in essa contenuta.

2) In caso di Raccomandata AR non ritirata si intende assolto l'obbligo di notifica?

Nel caso in cui la raccomandata a/r sia rimasta giacente, la notifica si ha per compiuta, in quanto la conoscenza della missiva si da per conosciuta in via presuntiva. Il presupposto sta nel fatto che il destinatario è stato individuato e "conosciuto", quindi, all'indirizzo indicato nella corrispondenza e il suo mancato ricevimento è imputabile esclusivamente al comportamento volontariamente omissivo del destinatario, che non esclude la legale scienza del documento recapitato, seppure giacente.

3) In caso di raccomandata AR tornata al mittente - per indirizzo non più valido/inesatto - è necessario chiedere al comune di residenza la verifica dell'indirizzo e riformulare la notifica?

Sì, l'ordine territoriale dovrà compiere le indagini anagrafiche necessarie ad individuare la residenza o il domicilio del soggetto che si vuole raggiungere, ferme restando le norme specifiche in materia di notificazione degli atti giudiziari previste dal codice di procedura civile, la cui trattazione si rinvia di seguito.

4) Nel caso sopra l'Ordine Territoriale può considerare l'iscritto moroso inadempiente anche dal punto di vista dell'aggiornamento dati, definirlo irreperibile e di conseguenza cancellarlo con questa motivazione?

In base all'art. 5 chiediamo di indicarci qual è la procedura corretta che deve attuare l'Ordine Territoriale - dopo l'adozione e la notifica del provvedimento di sospensione dall'albo per morosità - anche in caso di irreperibilità - al fine di tutelare gli interessi economici dell'ente.

Vi è obbligo di avvalersi della competenza di uno studio legale e ottenere qualche titolo esecutivo?

Il comportamento dell'iscritto che non aggiorni compiutamente i dati della residenza o del domicilio professionale, integrando quindi i presupposti dell'illecito disciplinare, non costituisce circostanza sufficiente per l'ordine territoriale onde definirlo irreperibile e, di conseguenza, cancellarlo con questa motivazione.

Si ha "irreperibilità" quando una persona non si trova né alla residenza attuale né al domicilio originario, per cui la notifica di eventuali atti che la riguardano si ha per effettuata con il deposito della copia dell'atto nel municipio del comune di residenza della persona stessa e dell'avviso del deposito, affisso alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, gliene sia data notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

Infatti, *“il mancato versamento dei contributi annuali dovuti al consiglio provinciale dell’ordine consente a quest’organo l’adozione, nei confronti dell’iscritto, in sede disciplinare (e non di mera tenuta dell’albo), della sanzione della sospensione a tempo indeterminato (e non della cancellazione dall’albo), provvedimento da infliggersi con l’osservanza delle forme del procedimento disciplinare, ed avverso il quale è dato ricorso, in sede giurisdizionale, al Consiglio nazionale” (Cass. Civ., Sez. Unite, 21 novembre 1997, n. 11622).*

Ciò vuol dire che la cancellazione è un provvedimento amministrativo non sanzionatorio e può essere deliberata dall’Ente soltanto a domanda o per dimissioni dell’interessato ovviamente previo pagamento delle somme eventualmente arretrate oppure in seguito ad una condanna penale o a giudizio disciplinare (e quindi mai per morosità) ovvero in caso di trasferimento in un altro albo.

In tal caso, è possibile accertare la sussistenza del requisito della residenza o del domicilio professionale, che, a norma dell’art. 2 e 5 del R.D. n. 275/1929, nonché dall’art. 16 della Legge n. 526/1999, è condizione essenziale che consente l’iscrizione all’albo, in mancanza del quale, il professionista può essere cancellato.

L’accertamento della sussistenza del requisito della residenza o del domicilio professionale, ritenuti alternativi ai sensi del citato art. 16 L. 526/99 per continuare ad essere iscritti all’albo professionale, può essere eseguito attraverso lo strumento della notificazione a mezzo Ufficiale Giudiziario, il quale, su istanza dell’ordine territoriale, notifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 143 c.p.c., all’ultimo indirizzo noto, sia esso derivante dalla comunicazione del professionista all’ordine di appartenenza oppure attraverso l’allegazione di un recente certificato di residenza, estratto dall’Ufficio Anagrafe.

E’ utile consegnare all’Ufficiale Giudiziario la documentazione relativa a tutti i tentativi di notificazione, effettuati dall’ordine, rimasti senza effetto, che comprova l’ordinaria diligenza dell’ordine nella ricerca dell’iscritto e comprova la circostanza che l’uso dello strumento, di cui all’art. 143 c.p.c., non deriva dalla cd. ignoranza colpevole.

Una volta che l’Ufficiale Giudiziario avrà attestato, su istanza dell’ordine territoriale, la notifica negativa nella relata, avente carattere di accertamento effettuato da un Pubblico Ufficiale, e, per l’effetto, depositato alla Casa Comunale di copia dell’atto, ai sensi dell’art. 143 c.p.c., può essere dichiarata l’irreperibilità del professionista.

Conseguentemente, allegando la notifica negativa contenuta nella relata dell’Ufficiale Giudiziario, l’ordine territoriale accerta l’irreperibilità e provvede con deliberazione alla cancellazione del professionista dall’albo.

Per la procedura di irreperibilità, non è necessario avvalersi di uno studio legale. È sufficiente seguire la procedura su elencata, desunta dagli artt. 140 e 143 del codice di procedura civile.

5) In caso di iscritto sospeso per il quale l’Ordine Territoriale è venuto a conoscenza del decesso si procede è necessario acquisire agli atti un certificato di morte?

Come tutti gli atti che possono pregiudicare i diritti individuali dell’iscritto, è necessario verificare presso gli uffici di anagrafe territoriali l’esistenza in vita dell’iscritto, nel caso si abbia notizia che il sospeso sia deceduto, concio acquisendo d’ufficio il relativo certificato di morte, con il quale si può procedere alla cancellazione.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

6) La notifica della delibera di cancellazione in caso di decesso si assolve tramite pubblicazione/aggiornamento su albo unico?

L'albo nazionale, istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 137/2012, è un elenco riepilogativo dei riferimenti dei singoli professionisti, il cui aggiornamento è posto a carico degli ordini territoriali competenti, presso i quali i professionisti figurano iscritti. In tal senso, la notifica di cancellazione dall'albo, come tutti i provvedimenti che si riverberano sull'esercizio della professione o sulla impossibilità per quest'ultimo di esercitare, per provvedimento disciplinare o per cancellazione (art. 8 comma 2), devono essere comunicati agli enti indicati all'art. 8 R.D. n. 275/1929. In conseguenza della delibera di cancellazione, il nominativo dell'iscritto viene anche depennato dall'albo nazionale ex art. 3 DPR 137/2012.

7) È necessario rintracciare gli eredi per notificare la delibera?

Non è prevista dalla legislazione professionale, la notifica della delibera di cancellazione agli eredi dell'iscritto defunto.

8) In caso di cancellazione di un sospeso a tempo indeterminato vanno avvisati tutti gli enti destinatari della lettera di sospensione?

Vale quanto esposto al punto 6. Va da sé che tutti gli enti che siano stati notiziati della sospensione, debbano essere informati anche dell'eventuale successiva cancellazione.

9) In caso di decesso del sospeso a tempo indeterminato deve intendersi che l'ente rinunci al recupero delle quote pregresse insolute?

La morosità della quota annuale va considerata quale mancato pagamento di una tassa. Pertanto, la morosità delle quote arretrate può essere fatta valere nei confronti degli eredi.

Infatti, con l'accettazione dell'eredità, l'erede è chiamato a rispondere di tutti i debiti facenti capo al *de cuius* non soltanto con i beni oggetti del patrimonio dell'estinto, ma altresì, nel caso in cui questi ultimi non siano sufficienti al loro assolvimento, con il proprio patrimonio personale.

Questa disposizione è sancita dagli articoli 752 e seguenti del Codice civile i quali prevedono la responsabilità dei coeredi del defunto al pagamento dei debiti e pesi ereditati, in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo una disposizione testamentaria differente. In deroga alla suddetta responsabilità "pro quota" o "parziaria", l'articolo 65 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 prevede che per le obbligazioni di carattere tributario gli eredi sono responsabili in solido e non per quota ereditaria, attribuendo in sostanza all'erario la facoltà di richiedere a ciascuno di essi di onorare l'intero debito del *de cuius*. La trasmissibilità non interessa tuttavia le eventuali sanzioni comminate al defunto e pertanto gli eredi sono responsabili unicamente della somma capitale e dei relativi interessi.

Con l'accettazione dell'eredità viene attribuita agli eredi la responsabilità per le obbligazioni relative ai beni e ai redditi del *de cuius*. Dunque, a seguito del decesso del professionista gli eredi devono rispettare una serie di adempimenti previdenziali ed impositivi ai fini sia delle imposte dirette che indirette.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2020

É chiaro che l'adempimento delle obbligazioni tributarie e non, per conto del *de cuius*, viene meno se gli eredi rinunciano all'eredità secondo le modalità dell'art. 519 del Codice Civile: tutto quanto segue è nell'ipotesi che tale esercizio di rinuncia non venga esercitato.

Gli eredi infatti devono porre in essere una serie di comportamenti atti a “concludere” l'attività di lavoro autonomo dichiarando i relativi redditi. In caso di pluralità di eredi ne viene designato uno per l'assolvimento degli adempimenti di seguito illustrati.

Poiché l'attività del professionista, a differenza di quella dell'imprenditore individuale, cessa con la morte dello stesso, gli eredi devono presentare all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla morte del *de cuius* la dichiarazione di cessazione di attività.

Si ritiene inoltre importante segnalare a tal proposito che la suprema Corte a Sezioni Unite, sentenza n. 8059 del 21.04.2016, nell'ambito di una vertenza relativa all'obbligo di fatturazione dopo la cessazione dell'attività professionale, ha affermato quale principio di diritto che *il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell'attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione.*

La Cassazione, seppure in maniera incidentale, ha esteso tale obbligo anche agli eredi del professionista. Fintantoché l'eredità non viene accettata non esiste alcun soggetto passivo d'imposta ovvero alcun titolare del reddito conseguito e pertanto, dell'obbligazione tributaria.

Se tale situazione si protrae oltre il periodo d'imposta ed il chiamato all'eredità non l'ha accettata, oppure non è nel possesso dei beni ereditati, ai sensi dell'art.528 del codice civile, si costituisce eredità giacente ed occorre eleggere un curatore del patrimonio ereditario.

In questo caso il soggetto passivo d'imposta non è individuato nel “patrimonio ereditario”, bensì, in colui al quale verrà attribuita successivamente l'eredità in via definitiva e pertanto le imposte verranno liquidate, dal curatore, durante il periodo di eredità giacente, in via provvisoria.

Concludendo, l'azione di recupero delle quote arretrate può essere promossa dall'ordine territoriale, il quale può rivalersi nei confronti dell'erede che abbia accettato l'eredità del professionista defunto.